

COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI

PROVINCIA DI SIENA

ALLEGATO A

REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI PROGRESSIONE TRA LE AREE (ORDINARIE) AI SENSI DELL' ART. 52, COMMA 1-BIS, D.LGS. N. 165/2001 E DELL'ART. 13 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2022–2024 DEL 23/02/2026, NONCHÉ NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2025–2027 SOTTOSCRITTO IL 28 OTTOBRE 2026.

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 20/11/2026

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure comparative per le progressioni tra le aree (progressioni verticali ordinarie) del personale dipendente a tempo indeterminato del Comune di Castellina in Chianti, in applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 13 del CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 23 febbraio 2026, nonché nel rispetto delle disposizioni del CCNL Comparto Funzioni Locali 2025–2027 sottoscritto il 28 ottobre 2026.
2. Le progressioni tra le aree consistono in un percorso di sviluppo professionale riservato ai dipendenti di ruolo dell'Ente, finalizzato al passaggio dall'area di inquadramento a quella immediatamente superiore, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità e valorizzazione del merito.
3. Il presente atto non disciplina le procedure transitorie "in deroga" di cui all'art. 13, commi 6, 7 e 8, del CCNL 16 novembre 2022, come prorogate dall'art. 12 del CCNL 23 febbraio 2026, regolate con separato provvedimento dell'Ente.

Art. 2 – Programmazione e vincoli finanziari

1. Le progressioni verticali ordinarie sono attivate esclusivamente in coerenza con il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) – Sezione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale – nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali e delle risorse finanziarie stanziate in bilancio.
2. Per ciascuna procedura di progressione tra le aree, l'Ente garantisce una riserva di almeno il **50 per cento** delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Art. 3 – Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare alle procedure comparative i dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Castellina in Chianti, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, che siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:
   - inquadramento nella categoria immediatamente inferiore a quella oggetto di selezione;
   - valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità;
   - assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni;
   - possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente per l'accesso dall'esterno all'area e al profilo professionale oggetto della selezione.
2. In caso di passaggio all'area immediatamente superiore, il dipendente è esonerato dal periodo di prova, e, nel rispetto della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruite. Conserva, inoltre la retribuzione individuale di anzianità (RIA) che, conseguentemente, non confluisce nel Fondo risorse decentrate.
3. Al dipendente viene attribuito il tabellare iniziale per la nuova area. Qualora il trattamento economico in godimento acquisito per effetto della progressione economica risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo di assegno personale, a valere sul Fondo risorse decentrate, la differenza assorbibile nelle successive progressioni economiche all'interno della stessa area. Non si dà luogo al riassorbimento dell'assegno ad personam se l'incremento del trattamento tabellare è derivante dai rinnovi contrattuali

Art. 4 – Avviso di selezione e presentazione delle domande

1. L'avviso di selezione è indetto con determinazione del Responsabile del Servizio Personale in esecuzione del PIAO.
2. L'avviso indica:
   - l'area, il profilo professionale e il numero dei posti messi a selezione;
   - i requisiti specifici richiesti per l'ammissione;
   - i criteri di valutazione, i relativi punteggi massimi attribuibili e l'eventuale soglia minima di idoneità;
   - le modalità e il termine perentorio per la presentazione delle domande, non inferiore a 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso" del sito istituzionale.

Art. 5 – Criteri di valutazione e punteggi

1. La selezione avviene attraverso una procedura comparativa basata sui seguenti elementi di valutazione, fino a un massimo complessivo di **100 punti**, così ripartiti:

   a) Valutazione positiva della **performance** conseguita dal candidato nel triennio precedente la selezione (media delle tre valutazioni): **fino a un massimo di 30 punti**, ripartiti come segue:

MEDIA VALUTAZIONE TRIENNIO	PUNTEGGIO
Oltre 99	30
Da 96 a 99	28
Da 91 a 95	25
Da 86 a 90	21
Da 81 a 85	16
Da 70 a 80	5

   b) Il punteggio massimo complessivo riservato alla valutazione di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso è di **30 punti**. La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione esaminatrice sulla base dei seguenti criteri generali, che devono essere ripartiti:
      I. Titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso dall'esterno, fino ad un massimo di ***17 punti***;
      II. Titoli professionali ulteriori a quelli previsti per l'accesso dall'esterno, fino ad un massimo di ***13 punti***;

   La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione esaminatrice sulla base dei seguenti criteri generali:

Titoli di studio	Punti attribuibili
Diploma di scuola secondaria	1 punto
Laurea triennale	2 punti
Seconda laurea triennale	3 punti
Laurea specialistica/laurea magistrale (assorbono il punteggio della laurea triennale e del diploma di scuola secondaria), Diploma di laurea vecchio ordinamento	5 punti
Ulteriore laurea specialistica/laurea magistrale, diploma di laurea vecchio ordinamento	2 punti

Diploma di specializzazione (grado/titolo universitario di 3° ciclo)	5 punti
Dottorati di ricerca (grado/titolo universitario di 3° ciclo)	5 punti
Titoli professionali	
Titoli abilitanti all'esercizio di specifiche funzioni a seguito di corsi di formazione certificati con esame finale	4 punti
Abilitazioni professionali regolamentate dalla legislazione nazionale che consentono l'iscrizione ad Ordini/Collegi professionali	4 punti
Certificazioni informatiche	2,5 punti
Certificazioni linguistiche	2,5 punti

Non sono in ogni caso valutabili i titoli di studio richiesti per l'accesso e quelli inferiori a quelli richiesti per l'accesso dall'esterno al posto da ricoprire.

c) Il punteggio massimo complessivo riservato alla valutazione degli incarichi svolti dal candidato è di **40 punti**. La valutazione degli incarichi è effettuata dalla Commissione esaminatrice sulla base dei seguenti criteri generali:

Tipologia incarico	Punti attribuibili	Punteggio massimo
Relatore a convegni, seminari, corsi organizzati da altre Pubbliche Amministrazioni, compresi quelli organizzati dall'amministrazione di appartenenza, o Società private nelle materie inerenti al posto da ricoprire	punti 2,5 per ognuno	fino ad un massimo di punti 5
Componente commissioni di gara/concorso presso l'Ente e/o in altre Pubbliche Amministrazioni	punti 2,5 per ognuno	fino ad un massimo di punti 2,5
Pubblicazioni scientifiche inerenti al posto da ricoprire	punti 2,5 per ognuna (in caso di pubblicazione curata da più autori punti 1,5 ciascuna: perché sia valutata tale pubblicazione è necessario che nella stessa la parte curata dal candidato sia chiaramente evidenziata rispetto alle altre)	fino ad un massimo di punti 5
Attività di collaborazione ovvero di consulenza, ricerca e/o studio ed incarichi presso Pubbliche Amministrazioni inerenti al posto da ricoprire	punti 2,5 per ognuna	fino ad un massimo di punti 5
Conferimento incarichi di elevata qualificazione -EQ *(artt. 16 - 21 del C.C.N.L. 16/11/2022)*	Punti 5 per ogni tipologia di incarico	Fino ad un massimo di punti 15
Assegnazione di compiti che comportano specifiche responsabilità *(art. 84 del C.C.N.L. 16/11/2022)*	Punti 2,5 per tipologia di incarico	Fino ad un massimo di punti 5
Altri incarichi in organismi interni formalmente conferiti dall'Ente di appartenenza conferiti	punti 1,25 per ognuno	fino ad un massimo di punti 2,5

Art. 6 – Commissione esaminatrice e formazione della graduatoria

1. La valutazione delle candidature è effettuata da una Commissione esaminatrice nominata dal Responsabile del Servizio Personale, composta da tre membri esperti nelle materie oggetto della selezione, nel rispetto delle pari opportunità e delle norme sulle incompatibilità.
2. La Commissione, verificata l'ammissibilità delle domande, procede all'attribuzione dei punteggi secondo i criteri fissati dal presente Regolamento.

Art. 7 – Graduatoria

1. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo la votazione complessiva riportata da ciascun candidato, sommando i punteggi riportati nella valutazione della performance, dei titoli e degli incarichi.
2. In caso di parità, costituirà titolo di preferenza la maggior anzianità di servizio presso l'ente e, in subordine, la maggior anzianità di servizio nell'area immediatamente inferiore a quella oggetto di selezione. In caso di ulteriore parità, costituirà titolo di preferenza la maggior età anagrafica.
3. Le graduatorie hanno valore solo per la procedura di riferimento e sono utilizzate esclusivamente per i posti messi a selezione senza possibilità alcuna di ulteriore scorrimento, a esclusione di contestuale rinuncia del vincitore.

Art. 8 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative e ai CCNL vigenti nel tempo"

Art. 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di Giunta Comunale che lo approva.